

Associazione Volontari LE CONTRADE  
Via Trento, 1 – 22044 Inverigo (CO)  
tel / fax 031609411

ONLUS ai sensi art. 10 D.L. 460/97  
Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato  
(foglio 287 – progressivo 1144 – sezione CIVILE)

# STATUTO SOCIALE

e-mail: [lecontrade@libero.it](mailto:lecontrade@libero.it)  
web: [www.lecontrade.it](http://www.lecontrade.it)

## Art. 1 Costituzione

Il 28 settembre 1992 è stata costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "LE CONTRADE", che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

## Art. 2 Sede

L'Organizzazione ha sede ad Inverigo (CO) in Via Trento, 1 presso il Circolo Religione e Patria.

Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

L'Organizzazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre organizzazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

## Art. 3 Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

## Art. 4 Oggetto e scopo

L'Organizzazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della natura e dell'ambiente.

S'intende ottenere tale fine non solo mediante stampa, dibattiti, assemblee e manifestazioni, ma anche e soprattutto con la testimonianza di concreta disponibilità dei volontari ad interventi di solidarietà civile diretti alla tutela dell'ambiente e del territorio. L'Organizzazione intende inoltre perseguire, direttamente o tramite altre organizzazioni di volontari, finalità di solidarietà umana a favore delle persone.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica purché di natura commerciale o produttiva marginali.

## Art. 5 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- dai contributi degli aderenti;
- da contributi di privati;

- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

## Art. 6 II Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. Entrambi i bilanci, corredati da una relazione, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea e messi a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

## Art. 7 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

## Art. 8 Adesione

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita o attraverso il proprio apporto finanziario.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

## Art. 9 Recesso

Chiunque aderisce all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

## Art. 10 Esclusione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Organizzazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

## Art. 11 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Organizzazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

## Art. 12 Assemblea degli aderenti

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora di riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, o affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione o pubblicata su quotidiano locale.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è

liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

### Art. 13 Il Consiglio direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni. I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone convalida nella prima Assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e dev'essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea ed alla stesura di eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

### Art. 14 Il Presidente

Al presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

Al presidente dell'Organizzazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale in ogni caso il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente provvede alla nomina del segretario. La carica di segretario può essere ricoperta da un membro del consiglio direttivo o da un aderente all'Organizzazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea corredandoli di idonee relazioni.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## Art. 15 Libri dell'Organizzazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Organizzazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Organizzazione.

## Art. 16 Collegio dei revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

## Art. 17 Responsabilità e assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività previste dall'Organizzazione nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

## Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## Art. 19 Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di loro e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

## Art. 20 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla Legge 266/91, alla Legge Regionale 22/93 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

f i n e